



STATUTO

Assemblea Straordinaria dei soci – 27 giugno 2021



Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1

(Costituzione - Denominazione e Sede)

- 1.1 E' costituita la Società Cooperativa denominata:
"MONDO DOMANI SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA"
- 1.2 La società ha sede nel Comune di Marnate, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111/ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.
- 1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

ART.2

(Durata)

- 2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci, che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga, hanno diritto di recesso.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.3

(Scopo mutualistico)

- 3.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata.
- 3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello di soddisfare l'interesse della comunità in genere e dei soci in particolare alla promozione di attività sportive, ricreative e ginnico sanitarie.
- 3.3 La Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci utenti di servizi, e può svolgere la propria attività anche con terzi.
- 3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i Soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 Codice Civile, dagli Amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previsti per l'assemblea straordinaria.

Nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci, demandandosi all'Organo Amministrativo di instaurare ed eseguire rapporti coi soci, anche a condizioni fra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.



ART. 4
(Oggetto Sociale)

- 4.1 In conformità agli interessi e requisiti dei soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è quella di costruire e gestire, direttamente od indirettamente, impianti sportivi, ricreativi e ginnico-sanitari onde garantire ai soci, ai loro parenti ed affini, nonché alle persone, enti e comunità che saranno oggetto di convenzione con le competenti amministrazioni comunali, l'utilizzo, a prezzo di costo, del servizio prodotto e cioè degli impianti e servizi forniti;
- l'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettantistiche, in particolare la formazione, la preparazione e la gestione del tennis e del padel dilettantistico ed agonistico, compresa l'attività didattica, attraverso ogni intervento e iniziativa utile al raggiungimento di tale scopo;
- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica ad essa collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Sportive Nazionali (in particolare la FIT) e dei loro organi riconosciuti dal CONI;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative nazionali ed internazionali.
- l'organizzazione e la gestione di campus estivi nonché lo svolgimento delle attività di intrattenimento ad essi connesse e funzionali;
- la somministrazione di alimenti e di bevande di qualsiasi specie in forma di ristorante, trattoria, tavola calda e fredda, pizzeria, birreria, paninoteca, mensa (incluse le mense pubbliche), "self-service", "fast-food", bar, caffè, gelateria, pasticceria ed esercizi similari; la prestazione di servizi di "catering".
- La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza (FIT) e si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
- 4.2 Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà acquisire aree, sia in proprietà che in concessione, costruire sulle stesse gli impianti sopra specificati, sia direttamente in economia che concedendo cottimi od appalti; contrarre mutui, chiedere il contributo ed il consenso dello Stato o di altre persone fisiche o giuridiche, compiere tutte le operazioni connesse o comunque necessarie al raggiungimento dello scopo sociale. La gestione degli impianti verrà condotta con fini di mutualità: è esclusa ogni e qualsiasi finalità lucrativa della società.
- 4.3 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e pertanto tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico) di qualsiasi specie, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni in altre Società od Enti o Consorzi, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio (a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato).



TITOLO III SOCI COOPERATORI

ART.5 (Soci cooperatori)

- 5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
- 5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche, aventi la capacità di agire, o le persone giuridiche aventi sede in Italia.
- 5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e dell'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa, l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci.
- 5.4 Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione dei servizi mutualistici in favore dei soci preesistenti.
- 5.5 Non possono essere ammessi quali soci le persone che abbiano interessi contrastanti a quelli della cooperativa.
- 5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività o imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva posizione di conflitto o concorrenza con la Cooperativa.
- 5.7 I soci cooperatori sono tenuti a versare quote annuali di base oltre a quelle di utilizzo degli impianti. L'importo di tali quote verrà determinato annualmente dall'Organo Amministrativo.

ART. 6 (Domanda di ammissione)

- 6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome o la denominazione, data e luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede e la cittadinanza;
 - b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta e della condizione professionale;
 - c) la dichiarazione di conoscere integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
 - 6.2 L'Organo Amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.
 - 6.3 L'Organo Amministrativo, esaminata l'esistenza dei requisiti cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta, tenuto conto della necessità di rispettare il principio di parità di trattamento di tutti i soci.
 - 6.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.
 - 6.5 L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale delibera sulle domande non accolte.
-



- 6.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

(Capitale, conferimenti ed azioni dei soci cooperatori)

- 7.1 Il capitale sociale è variabile ed è suddiviso in azioni nominative del valore di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) cadauna. Ogni socio è vincolato a sottoscrivere le azioni secondo le disposizioni statuite dall'Assemblea.
- 7.2 I conferimenti dei soci cooperatori devono avere ad oggetto denaro.
- 7.3 Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere di numero tale per cui il loro valore complessivo sia superiore al limite massimo stabilito dalla legge.
- 7.4 La società ha facoltà di non emettere titoli rappresentativi delle azioni ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

ART. 8

(Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

- 8.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la Società senza autorizzazione degli Amministratori.
- 8.2 Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

- 8.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza che sia stato comunicato alcun provvedimento, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Contro il provvedimento di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione dinnanzi al Tribunale.

- 8.4 L'organo amministrativo può stabilire particolari agevolazioni al socio cedente e/o al socio cessionario riferite esclusivamente alla quota annuale di base per l'anno di cessione e questo solo nel caso in cui il cedente sia socio della società da almeno dieci anni.

ART. 9

(Obblighi dei soci)

- 9.1 Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dello statuto sia i nuovi soci, che quelli in essere, sono obbligati:
- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
 - della quota annuale di base, oltre a quelle di utilizzo degli impianti;



- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- 9.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. alla Cooperativa.
- 9.3 I soci cooperatori inoltre:
- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
 - b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche;
 - c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

ART. 10 (Diritti dei soci)

- 10.1 Il socio ha diritto di visionare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.
- 10.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
- L'esame viene svolto attraverso un rappresentante dei suddetti soci, eventualmente assistito da un professionista di fiducia.
- 10.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 11 (Perdita della qualità di socio)

- 11.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 12 (Recesso del socio)

- 12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che motivi la sua decisione per giusta causa (art. 2285 secondo comma del codice civile) o che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
- 12.2 Il diritto di recesso conseguente ad una deliberazione è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso o ne costituisce la motivazione è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dal verificarsi di tale fatto o dalla sua conoscenza da parte del socio.
- 12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.



Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica

- 12.4 Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
- Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
- 12.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
- Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. L'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
- 12.6 Il recesso non può essere parziale.
- 12.7 Qualora l'organo amministrativo ritenga che i motivi evidenziati dal socio per il recesso, non abbiano i requisiti per "giusta causa", può invitare il socio ad avvalersi della procedura di cui in seguito.
- 12.8 Tale procedura prevede il versamento delle quote arretrate, che sono sempre dovute, oltre a quella dell'annualità in corso nonché a quella dell'anno successivo.
- Quest'ultima è da ritenersi compensativa degli oneri economici già programmati.
- 12.9 Allorquando il socio si sia conformato ai contenuti succitati, il Consiglio di Amministrazione delibera il recesso con effetto immediato.
- 12.10 Al fine di evitare una eccessiva riduzione del numero dei soci, nel caso in cui la domanda di recesso venga presentata da un numero elevato di soci nel corso di un esercizio, il Consiglio di Amministrazione può limitare l'accoglimento della domanda di recesso agevolato ad un massimo di cinque soci, con i seguenti criteri di preferenza:
- cronologico in base alla data di presentazione della domanda;
 - in base all'anzianità di iscrizione a socio della società ed in caso di coincidenza della data di iscrizione la priorità verrà concessa al socio più anziano d'età.

ART. 13
(Esclusione)

- 13.1 L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
 - c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte od ai pagamenti delle somme dovute alla Società a titolo di quota annuale;
 - d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o in conflitto con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;



- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5 senza la prevista autorizzazione dell'organo Amministrativo;
 - f) che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi e disordini fra i soci;
 - g) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
- 13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
- 13.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 14 (Liquidazione)

- 14.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente ridotte in proporzione delle perdite imputabili a capitale e rivalutate a norma del successivo art. 18.3 lett.c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e come sopra eventualmente ridotto e/o rivalutato.
- 14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
- 14.3 Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per le azioni (ovvero il maggior valore nominale di esse) assegnate al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 15 (Morte del Socio)

- 15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, eventualmente ridotte e/o rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.
- 15.2 Gli eredi o legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare al socio deceduto secondo le modalità e condizioni dell'art. 6.
- 15.3 Nel caso di subentro ed in presenza di una pluralità di eredi, questi dovranno designare tra di loro un rappresentante comune nei rapporti con la società.
- 15.4 Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presentare, atto notorio od altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

ART. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

- 16.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dall'evento. Il valore delle azioni sarà acquisito alla riserva legale, salvo che non venga richiesto il rimborso nel termine suddetto.



- 16.2 La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da quote annuali od in genere con quello derivante da somme non pagate, da prestazioni mutualistiche fornite, da somme dovute a titolo di risarcimento danni o di penale, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni, il tutto anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1243 del codice civile, trattandosi di compensazione negoziale volontaria.
- 16.3 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
- 16.4 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
- Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 17 (Elementi costitutivi)

- 17.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:
- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18.3 lett.a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
- 17.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.
- 17.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c) sono indivisibile e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
- 17.4 La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti. I soci potranno mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dello scopo sociale, versamenti in conto capitale ovvero altri mezzi finanziari o somme di denaro in diretta proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Tali somme saranno rimborsabili alla scadenza del patto sociale ovvero rimborsabili nel tempo e nella misura determinata dall'Assemblea dei Soci da convocarsi non appena sarà individuato in termini definitivi il fabbisogno dei mezzi finanziari in relazione ai programmi di investimento e di esercizio.

Tali somme saranno assolutamente infruttifere di interessi e su di esse è escluso ogni potere dell'Amministrazione di riconoscere compensi particolari o benefici di qualsiasi genere.

ART. 18



(Bilancio di esercizio)

- 18.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 18.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora dovesse eventualmente venire redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
- 18.3 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - d) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 17.1
- 18.4 E' esclusa la distribuzione di utili ai soci.
- 18.5 In sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.
- I ristorni possono essere attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
- I criteri di eventuale ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento con la precisazione che la quantità e qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla quantità e qualità dei servizi acquisiti dal socio.

TITOLO V
ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 19
(Qualificazioni e competenze)

- 19.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a' sensi di legge.
- 19.2 L'assemblea ordinaria:
- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
 - 2) procede alla nomina degli Amministratori;
 - 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
 - 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
 - 5) approva i regolamenti interni;
 - 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente statuto.
- 19.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 31.2 del presente statuto;



- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - c) le altre materie ad essa attribuite dalla Legge e dal presente statuto.
- 19.4 L'attribuzione all'Organo Amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 32.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ART.20

(Convocazione dell'Assemblea)

- 20.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro i termini previsti dall'art. 18.2.
- 20.2 L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla sua approvazione, facendone richiesta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per quegli argomenti sui quali l'Assemblea deve deliberare, a norma di legge, su proposta degli Amministratori.

- 20.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.
- 20.4 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatta pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci nonché agli aventi diritto (componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo).

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica od altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica od allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli aventi diritto e, nel caso di soci, che risultino appunto dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

ART. 21

(Assemblee di seconda convocazione)

- 21.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.
- 21.2 Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima e devono svolgersi non prima delle ventiquattro ore dalla data indicata per l'assemblea di prima convocazione.

ART. 22

(Assemblea totalitaria)

- 22.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei



componenti dell'Organo Amministrativo e la maggioranza di quelli componenti l'Organo di Controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

- 22.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo non presenti.

ART. 23

(Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

- 23.1 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
- In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
- 23.2 L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 24

(Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

- 24.1 In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
- 24.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato più di un terzo dei soci aventi diritto al voto.
- 24.3 L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa e fermi comunque restando gli altri limiti di legge.

ART. 25

(Norme per il computo dei quorum)

- 25.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente e dai suoi ausiliari.
- 25.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.
- 25.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venir meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

ART. 26

(Diritto di voto)

- 26.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che:
- risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte;
 - non siano in mora con il versamento delle quote annuali.



26.2 Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

ART. 27

(Rappresentanza del socio in assemblea: deleghe)

- 27.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante soci delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.
- 27.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- 27.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.
- 27.4 La stessa persona non può rappresentare più di cinque soci.
- 27.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società, o di società eventualmente controllate.

ART. 28

(Presidente e segretario dell'assemblea)

- 28.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente ed ulteriormente dal Consigliere più anziano di età.
- 28.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.
- 28.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 28.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 28.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.
- 28.6 Il verbale deve indicare:
- a) la data dell'assemblea;
 - b) l'identità dei partecipanti ed i voti da ciascuno rappresentati (anche mediante allegato);
 - c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
 - d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato;
 - e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART. 29

(Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)



Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica

- 29.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità che consentano a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi, di rendersi conto degli eventi su cui formare il proprio convincimento ed esprimere il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non devono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
- 29.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
- 29.3 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
- 29.4 Il voto per corrispondenza non è ammesso.

TITOLO VI
ORGANO AMMINISTRATIVO
ART. 30
(Consiglio di Amministrazione)

- 30.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a quindici, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
- La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci operatori.
- 30.2 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 30.3 Gli amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi, i componenti dell'organo amministrativo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

ART. 31



(Elezioni del Consiglio di Amministrazione)

- 31.1 L'elezione del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea si svolge a seguito della presentazione di una o più liste contenente l'indicazione nominativa di un numero di candidati pari a quello massimo previsto dall'art. 30.1.
- 31.2 Risultano eletti i Consiglieri che abbiano ricevuto un numero di preferenze tale da ricoprire l'Organico gestionale determinato dall'Assemblea prima della votazione.

ART. 32

(Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

- 32.1 La gestione della cooperativa spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 32.2 Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:
- a) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
 - b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

ART. 33

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

- 33.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge il Presidente ed il Vice Presidente.
- 33.2 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
- 33.3 Il consiglio nomina il segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ART. 34

(Organi delegati)

- 34.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste all'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
- 34.2 Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, effettuate dalla cooperativa.

ART. 35

(Convocazioni e deliberazioni)

- 35.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.
- 35.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio sindacale (ove esistente) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o in caso di urgenza, almeno due giorni prima.



Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica

- 35.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se in carica.
- 35.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
- 35.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 35.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
- 35.7 Le deliberazioni del Consiglio devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- 35.8 I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.
- 35.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

ART. 36

(Integrazione del Consiglio)

- 36.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
- 36.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.
- 36.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 36.4 Qualora vengano a cessare dalla carica tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza, ovvero nel termine di quindici giorni, dal Collegio sindacale o in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione dimissionario, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 36.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e dello Statuto costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

ART. 37

(Compensi agli Amministratori)

- 37.1 All'Organo Amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

ART. 38

(Poteri e rappresentanza)



- 38.1 Al Consiglio spettano i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della cooperativa in ordine al conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione delle materie che la legge e lo statuto sociale riservano all'assemblea dei soci.
- 38.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri di amministrazione, compreso l'uso della firma sociale, ad uno più consiglieri delegati. Avrà pure la facoltà di attribuire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti a terzi estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
- 38.3 Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, così come hanno la rappresentanza della cooperativa gli Amministratori Delegati, se nominati e nei limiti delle attribuzioni loro conferite.
- Il Presidente stesso ed i consiglieri delegati se nominati hanno facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni ordine e grado di giurisdizione e nominando, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 39

(Nomina e requisiti)

- 39.1 Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge, o se comunque nominato facoltativamente dall'assemblea verrà scelto prioritariamente tra i soci aventi i requisiti ma con incarico gratuito e salvo il rimborso spese. Si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge. Il Presidente del Collegio è pure nominato dalla stessa assemblea.
- 39.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di legge e non incorrere in cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2399 c.c. La perdita dei requisiti o il sopraggiungere delle ipotesi di cui all'articolo 2399 c.c. determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
- 39.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 39.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 40

(Funzioni e poteri del collegio sindacale e del revisore legale dei conti)

- 40.1 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
- 40.2 Il Collegio sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti/controllo contabile (se ne ricorrono i presupposti di legge e qualora l'assemblea ordinaria della società non l'abbia affidato al revisore contabile).
- Pertanto i membri del collegio sindacale devono essere tutti revisori legali.
- 40.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del Comitato Esecutivo se nominato.



- 40.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.
- 40.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
- 40.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.
- 40.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
- Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 40.8 In assenza del collegio sindacale, la revisione legale dei conti/controllo contabile della cooperativa verrà affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro e nominati dall'Assemblea.
- Essi svolgono le funzioni, decadono e si sostituiscono ai sensi di legge.
- L'incarico ha durata triennale e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 41 (Scioglimento anticipato)

- 41.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- L'assemblea che delibera o accerta lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori stabilendo a chi spetta la rappresentanza della cooperativa, quali siano i poteri e limiti dell'organo liquidativo e quali siano i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

ART. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

- 42.1 In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale detenuto ed effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18.3, lett. c);
 - a fini sportivi o al CONI.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 43 (Regolamenti)



- 43.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando i criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, anche al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i soci, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.

ART. 44

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

- 44.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:
- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) non potrà remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
 - d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fini sportivi. E' prevista obbligatoriamente la devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31/O1/92, n.59, nel caso di trasformazione, fusione e negli altri casi diversi dallo scioglimento.
- 44.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 45

(Rinvio)

- 45.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
- 45.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.